

## RISPOSTE CONSULTAZIONE EBA SULLA PROPOSTA DI LINEE GUIDA IN MERITO AL GOVERNANCE INTERNA AI SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2034

### Domande della consultazione e risposte dell'Anasf

#### *Oggetto della consultazione*

Queste linee guida specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che le imprese di investimento che sono assoggettate alla direttiva 2019/2034/UE devono applicare in conformità con la sezione 2 del capitolo 2 della direttiva 2019/2034/UE per assicurare una gestione efficace e prudente delle imprese di investimento.

Le linee guida applicano senza pregiudizio le disposizioni sancite dagli art. 9, 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE, senza il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/565 e la direttiva delegata della Commissione (UE) 2017/593.

#### *Ambito di applicazione*

Queste linee guida intendono accogliere tutte le strutture di gestione esistenti e non sostenerne nessuna in particolare. Le linee guida non interferiscono con la generale allocazione delle competenze in conformità con la legge societaria nazionale. Di conseguenza, dovrebbero venire applicate senza considerare le strutture usate nei vari Stati Membri. L'organo di gestione, come definito ai punti (23) e (24) dell'art. 3(1) della direttiva 2019/2034/UE dovrebbe essere visto come in possesso di funzioni di gestione (esecutiva) e di vigilanza (non esecutiva).

I termini 'organo di gestione nelle sue funzioni di gestione' e 'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione' vengono usati all'interno delle linee guida senza riferirsi ad una struttura di governance specifica, e i riferimenti alla funzione di gestione o di supervisione devono essere considerate come applicate agli organi o ai membri dell'organo di gestione responsabile per la funzione in conformità con la normativa nazionale. Nell'implementare queste linee guida, le autorità competenti dovrebbero considerare la loro normativa in materia societaria e specificare, quando necessario, a quale organo o membri dell'organo di gestione si dovrebbero applicare quelle funzioni.

Negli Stati Membri dove l'organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni esecutive a una persona o a un organo esecutivo interno (ad esempio, un AD), le persone che svolgono queste funzioni esecutive sulla base di quella delega dovrebbero considerarsi come costituenti la funzione di gestione dell'organo di gestione. Per le finalità di queste linee guida, qualsiasi riferimento all'organo gestionale nelle sue funzioni di gestione deve essere considerato come comprensivo dei membri dell'organo esecutivo e del AD, così come definito in queste linee guida, anche se non sono stati proposti o nominati membri formali dell'organo (o organi) di governo dell'impresa di investimento secondo la legislazione nazionale.

Negli Stati Membri dove alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti, dai membri o dai possessori dell'impresa di investimento invece che dall'organo di gestione, le

stesse imprese dovrebbero assicurare che tali responsabilità e relative decisioni siano il più possibile in linea con queste linee guida applicabili all'organo di gestione.

Le definizioni di AD, direttore finanziario e titolare di una funzione chiave usate in queste linee guida sono inventate e non intendono imporre la nomina o la creazione di tali posizioni a meno che non sia imposto dalla legge europea o nazionale.

### *Definizioni*

Salvo quando diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) n°2033 del 2019 hanno lo stesso significato nelle linee guida. In più si applicano per le linee guida le seguenti definizioni:

- **Propensione per il rischio:** il livello aggregato e i tipi di rischio che un'impresa di investimento è disposta ad assumere nella sua capacità di rischio, in linea con il suo modello di business, per conseguire i suoi obiettivi strategici.
- **Capacità di rischio:** il livello massimo di rischio che un'impresa di investimento è capace di assumere data la sua base di capitale, le sue competenze di gestione e controllo del rischio e i suoi vincoli regolatori.
- **Cultura del rischio:** le disposizioni, attitudini e comportamenti di un'impresa di investimento legati alla consapevolezza del rischio, la gestione del rischio e dell'imprudenza e i controlli che definiscono le decisioni sui rischi. La cultura del rischio influenza le decisioni dell'amministrazione e degli impiegati prese durante le attività giornaliere e ha un impatto sui rischi che assumono.
- **Staff:** gli impiegati e tutti i membri degli organi di gestione, sia nelle loro funzioni di gestione e di vigilanza, di un'impresa di investimento e delle sue controllate all'interno del suo ambito di consolidamento come sancito dall'art. 7 del regolamento 2019/2033/UE
- **CEO (AD):** la persona responsabile per la gestione e la direzione del complesso delle attività economiche di una impresa di investimento.
- **CFO (direttore finanziario):** la persona che ha la responsabilità complessiva della gestione delle seguenti attività: gestione delle risorse finanziarie, pianificazione e rendicontazione finanziaria.
- **Vertici delle funzioni di controllo interno:** le persone al più alto livello gerarchico in carica dell'effettiva gestione delle operazioni giornaliere delle funzioni di gestione del rischio indipendente, di conformità e di audit interno.
- **Titolari di funzioni chiave:** persone che hanno una influenza significativa sulla direzione delle imprese di investimento ma non sono membri dell'organo di gestione e non sono AD. Vi sono inclusi i vertici delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario (quando essi non facciano parte dell'organo di gestione) e altri titolari di funzioni chiave eventualmente identificati dalle stesse imprese attraverso un approccio basato sul rischio.

- **Impresa madre nell'Unione:** un'impresa di investimento madre nell'Unione, una holding di investimento madre nell'Unione o una holding finanziaria mista madre nell'Unione che deve rispettare i requisiti di prudenza sulla base della situazione consolidata in conformità con l'art. 7 del regolamento (UE) 2019/2033.
- **Imprese di investimento quotate:** imprese di investimento i cui titoli finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione come definito all'art. 4, paragrafi (21) e (22) della direttiva 2014/65/UE, in uno o più Stati Membri.
- **Azionista:** una persona che possiede delle azioni di imprese di investimento o, a seconda della forma legate delle imprese, altri possessori o membri di tali imprese.
- **Direzione:** una posizione come membro dell'organo di gestione di un'impresa di investimento o di un'altra entità legale.

#### *Data di applicazione*

Ci si aspetta che queste linee guida modificate verranno applicate dal **26 giugno 2021**.

#### **Q1. L'oggetto della consultazione, l'ambito di applicazione, le definizioni e la data di applicazione sono appropriate e sufficientemente chiare?**

*Anasf: Sì, riteniamo che l'argomento, l'ambito e tutte le definizioni siano appropriati e sufficientemente chiari.*

#### *Linee guida: titolo I - Proporzionalità*

Nell'applicare queste linee guida le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero rispettare il **principio di proporzionalità** sancito dall'art. 26(3) della direttiva 2019/2034/UE e specificato ulteriormente nel Titolo I di queste linee guida, con l'obiettivo di assicurare che i dispositivi di governance interna stabiliti dalle imprese, inclusi quelli all'interno di gruppi di imprese di investimento, siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell'impresa e del gruppo, commensurati alla loro grandezza e all'organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, dimensione e complessità delle loro attività e sufficienti per ottenere efficacemente gli obiettivi dei requisiti regolamentari relativi.

#### **Q.2. Il titolo II è sufficientemente chiaro? Vedete altri criteri da aggiungere o cancellare come inappropriati?**

*Anasf: Pensiamo che il Titolo II delle linee guida sia sufficientemente chiaro e che tutti i criteri che vengono richiamati siano appropriati e dunque non debbano essere rimossi.*

#### *Linee guida: titolo II – Ruolo e composizione dell'organo di gestione e dei comitati*

In conformità con l'art. 9 della direttiva 2014/65/UE e l'art. 88(1) della direttiva 2013/36/UE **l'organo di gestione** deve avere la massima e totale responsabilità dell'impresa di investimento

e definisce, supervisiona ed è responsabile per l'applicazione dei dispositivi di governance all'interno dell'impresa stessa, che ne assicuri la gestione efficace e corretta.

Vanno ben distinte le funzioni di gestione (esecutive) e quelle di vigilanza (non esecutive) dell'organo, le quali devono interagire efficacemente tra loro e non devono dipendere troppo da singoli membri o sottogruppi; le responsabilità e i compiti dell'organo vanno messe per iscritto. Tutti i membri dell'organo devono essere consapevoli della ripartizione delle responsabilità e della struttura dell'organo e della divisione di attività tra le diverse funzioni dell'organo e i suoi comitati, dove appropriato.

#### *Linee guida: titolo III – Quadro di governance*

L'organo di gestione deve assicurare una **struttura organizzativa e operativa** adeguata e trasparente, che promuova e dimostri l'effettiva e prudente gestione dell'impresa a livello consolidato e individuale, e che va messa per iscritto. La struttura non deve impedire all'organo di supervisionare e gestire i rischi affrontati o alle autorità competenti di vigilare sull'impresa; inoltre l'organo dovrebbe valutare se e come modifiche nella struttura impattino sulla solidità dell'impresa e, eventualmente, apportare tempestivamente le necessarie correzioni. L'organo dovrebbe assicurare che le funzioni di controllo interno dispongano dei poteri e delle risorse umane e finanziarie necessari; la distribuzione delle responsabilità e le linee gerarchiche devono essere chiare, ben definite, coerenti, applicabili e documentate.

L'organo di gestione dovrebbe conoscere molto bene la struttura legale, operativa e organizzativa dell'impresa e assicurare che sia in linea con le strategie di business e di rischio approvate.

Le imprese dovrebbero evitare di costituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti, e verificare attraverso una valutazione del rischio e l'espletamento delle funzioni di controllo interno che l'espressione delle proprie decisioni non possa contribuire ad attività illegali (per esempio, riciclaggio di denaro).

Le imprese dovrebbero poter documentare e spiegare le proprie decisioni a riguardo alle autorità competenti; l'organo di gestione dovrebbe inoltre assicurare che vengano prese le azioni appropriate per evitare o ridurre i rischi connessi alle attività svolte attraverso tale struttura; sia le attività che la struttura dovrebbero essere riviste regolarmente, utilizzando un approccio basato sul rischio nel caso sia stata creata una funzione di audit interna.

Le imprese dovrebbero prendere efficaci misure di gestione del rischio quando svolgono attività non standard e non trasparenti per i propri clienti che pongano problemi per la governance interna e creino dei rischi reputazionali e operazionali significativi; in particolare, le imprese dovrebbero analizzare la ragione per cui il cliente gli chiede ciò.

A livello di gruppo, analogamente, vale quanto segue: alle controllate, anche quelle al di fuori dell'ambito della direttiva IFD ma all'interno dell'ambito del consolidamento prudenziale, dovrebbero assicurare l'applicazione delle stesse disposizioni, processi e meccanismi.

### Q3. Il titolo III è sufficientemente chiaro e appropriato?

*Anasf: Sì, riteniamo che il Titolo III sia chiaro e sufficientemente appropriato. Riteniamo che la struttura organizzativa e operativa delle imprese di investimento siano adeguate e trasparenti e possano contribuire a dimostrare l'effettiva e prudente gestione delle stesse.*

#### *Linee guida: titolo IV – Cultura del rischio e condotta del business*

Una solida, giusta e coerente **cultura del rischio** dovrebbe essere un elemento chiave di una gestione del rischio efficiente da parte delle imprese di investimento e dovrebbe permettere alle imprese di fare decisioni informate. Questa dovrebbe essere il più ampia possibile, basata sulla completa comprensione e su una visione olistica dei rischi che affrontano le imprese, inclusi il rischio verso i clienti, verso i mercati, il rischio verso l'impresa di investimento stessa e il rischio di liquidità.

Lo staff va adeguatamente formato e vanno chiarite a tutti le responsabilità relativamente alla gestione del rischio, che non è una esclusiva degli specialisti del rischio o della funzione di controllo interno.

### Q4. Il titolo IV è sufficientemente chiaro e appropriato? In particolare la parte sul conflitto di interesse e sulle procedure di segnalazione andrebbe tenuta così com'è?

*Anasf: Riteniamo che il Titolo IV sia chiaro e appropriato così come lo sono le sezioni sul conflitto d'interesse e sulle procedure, nonostante sembrino di difficile gestione.*

#### *Linee guida: titolo V – quadro e meccanismi di controllo interno*

Le imprese di investimento dovrebbero sviluppare una cultura che incoraggi un'attitudine positiva verso il controllo del rischio e la creazione di un **quadro di controllo interno solido e completo** che assicuri la gestione del rischio da parte delle diverse linee di business e la disposizione di controlli per garantire l'adesione ai requisiti interni ed esterni; la funzione di compliance interna dev'essere permanente e deve avere sufficiente autorità e accesso all'organo di gestione per portare avanti i suoi compiti. Il quadro di controllo interno di un'impresa di investimento dovrebbe assicurare operazioni efficaci ed efficienti, un'adeguata identificazione, misurazione e riduzione del rischio, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e non finanziarie riportate sia internamente che esternamente, procedure amministrative e contabili solide e conformità con la legge, i regolamenti, i requisiti di supervisione e le politiche interne, i processi interni, le regole e le decisioni dell'impresa.

### Q5. Il titolo V è sufficientemente chiaro e appropriato?

*Anasf: Sì, riteniamo che il Titolo V sia sufficientemente chiaro e appropriato.*

#### *Linee guida: titolo VI – gestione della continuità del business*

Le imprese di investimento dovrebbero disporre un **piano di ripresa e di una gestione della continuità del business** efficace che possano garantire la loro operatività continuativamente e

limitare le perdite nel caso di gravi crisi. Scopo di tutto ciò è ridurre le conseguenze legali, finanziarie e reputazionali che sorgono da episodi disastrosi o da una interruzione forzata estesa dell'utilizzo di risorse fondamentali (e conseguente crisi delle procedure di business ordinarie); analizzando le determinanti di una tale situazione di crisi e la propria esposizione a questo rischio, e valutandone gli impatti potenziali, vengono disposti dei piani di contingenza e di continuità dell'attività di business che permettano all'impresa di mantenere in vita le più importanti attività economiche e dei piani di ripresa legati alle proprie risorse critiche che permettano di ritornare a delle procedure di business ordinarie in un lasso di tempo ragionevole.

**Q6. Il titolo VI è sufficientemente chiaro e appropriato?**

*Anasf: Riteniamo che il Titolo VI sia sufficientemente chiaro e appropriato. È fondamentale che le imprese adottino dei piani di ripresa e di gestione della continuità del business efficaci che possano garantire la loro operatività limitando le perdite nel caso di gravi crisi.*

*Linee guida: titolo VII – trasparenza*

Le strategie, le politiche e le procedure andrebbero comunicate a tutto lo staff competente all'interno dell'impresa, che dovrebbe aderire alle politiche e alle procedure pertinenti alle proprie responsabilità e ai propri doveri. L'organo di gestione dovrebbe informare e aggiornare lo staff competente a riguardo di politiche e procedure in maniera chiara, ad esempio in forma scritta. Quando alle imprese controllate venisse richiesto dalle autorità competenti in base all'art. 44 della Direttiva 2019/2034/UE di pubblicare annualmente una descrizione della propria struttura legale e della governance nonché la struttura organizzativa del gruppo di imprese, le informazioni dovrebbero includere tutte le entità comprese nella struttura di gruppo così come definite nella Direttiva 2013/34/UE, per nazione.

**Q7. Il titolo VII è sufficientemente chiaro e appropriato?**

*Anasf: Pensiamo che il Titolo VII sia sufficientemente chiaro e appropriato. È importante che le strategie, le politiche e le procedure vengano comunicate a tutto lo staff dell'impresa, con le specifiche responsabilità e doveri.*